



COMUNE DI TAVAGNACCO
Area Economico - Finanziaria
Servizio Tributi

NOTA INFORMATIVA ILIA ANNO 2026 (IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA)

Dall'1/1/2023, con legge regionale n. 17 del 14/11/2022, è stata istituita l'**imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)**, che sostituisce nel territorio regionale l'imposta municipale propria (IMU).

ILIA è l'imposta dovuta per il possesso di immobili siti nel territorio del comune. La base imponibile è costituita dal valore degli immobili.

Per l'annualità 2026, rimangono **invariate** le **aliquote ILIA** già vigenti nell'anno 2025.

Si ricorda la possibilità per il contribuente di individuare il fabbricato su cui applicare l'aliquota ridotta per la cosiddetta "**prima seconda casa**", tramite dichiarazione da effettuare sull'apposito portale regionale.

Si confermano dunque le seguenti aliquote:

- *Abitazione principale A1, A8 e A9 e relative pertinenze: 0,40%*
- ***Primo fabbricato a uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata ("prima seconda casa"): 0,70%***
- *Fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo: 0,86%*
- *Fabbricati rurali strumentali: 0,00%*
- *Fabbricati strumentali all'attività economica: 0,86%*
- *Terreni agricoli: 0,60%*
- *Aree fabbricabili: 0,76%*
- *Immobili diversi dai precedenti: 0,86%*

Si applicano inoltre le seguenti esenzioni e riduzioni:

Abitazione principale (Art. 4, comma 1, L. R. n. 17/2022)

L'**esenzione** per abitazione principale richiede i seguenti requisiti:

- l'immobile è iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare;
- il possessore **dimora abitualmente** e **risiede anagraficamente** (indipendentemente dalla dimora e dalla residenza degli altri membri del nucleo familiare).

L'articolo citato elenca anche alcuni casi particolari di fabbricati che si considerano **assimilati** ad abitazione principale.

Resta escluso dall'esenzione l'immobile classificato nelle categorie catastali **A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze**. In tal caso, l'imposta è dovuta al netto della detrazione pari a € 200,00

annui rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza del suo ammontare.

Pensionati all'estero (Art. 10, comma 2, L. R. n. 17/2022)

L'imposta è **ridotta della metà** qualora ricorrano i seguenti requisiti:

- Una sola unità immobiliare ad uso abitativo tra quelle possedute in regione;
- Posseduta a titolo di proprietà o usufrutto;
- Il possessore non risiede nel territorio statale;
- Il possessore è titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

Abitazioni locatate a canone concordato (Art. 10, comma 2, L. R. n. 17/2022)

Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n.431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) **è applicabile la riduzione dell'imposta pari al 25%.**

Fabbricati di interesse storico o artistico (Art. 8, comma 1, L. R. n. 17/2022)

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) **la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50%.**

Fabbricati dichiarati inagibili (Art. 8, comma 2, L. R. n. 17/2022)

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, per i quali si richiama l'art. 7 del Regolamento Comunale ILIA, **la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50%.**

Immobili concessi in comodato gratuito (Art. 8, comma 3, L. R. n. 17/2022)

La base imponibile è **ridotta della metà** qualora ricorrano i seguenti requisiti:

- Unità immobiliare diversa da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli o figli/genitori);
- Il comodatario la utilizza come abitazione principale;
- Il contratto è registrato;
- Il comodante risiede anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- Il comodante possiede in Regione soltanto l'immobile concesso in comodato, *oppure* possiede sia l'immobile concesso in comodato sia, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Nuova definizione per gli immobili strumentali all'attività economica (Art. 3, comma 1, lett. b) L.R. n. 17/2022):

La norma attualmente dispone che è tale il fabbricato utilizzato esclusivamente dal soggetto passivo unicamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale, così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

A decorrere dall'anno d'imposta 2024 la fattispecie dei fabbricati strumentali all'attività economica è individuata esclusivamente "per destinazione" mediante la presentazione di una dichiarazione da parte del contribuente ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della L.R. n. 17/2022, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Aree edificabili (Art. 7, comma 6, L. R. n. 17/2022):

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Si informa che:

- con Deliberazione di C.C. n. 44 del 20.07.2023 è stata adottata la **Variante n. 22 al P.R.G.C.**;
- è stata inoltre approvata la **nuova delibera di determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili**, utile ai fini ILIA (Deliberazione di G.C. n. 61 del 08.04.2025).

Codici tributo da utilizzare per il versamento:

I **codici tributo** devono essere riportati all'interno del modello F24, in corrispondenza delle relative somme indicate nella colonna "importi a debito versati". Per il 2025 restano **invariati**, e sono dunque i seguenti:

- 5900** ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per abitazione principale e relative pertinenze;
5901 ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 2;
5902 ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 3;
5903 ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per fabbricati rurali ad uso strumentale;
5904 ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i terreni;
5905 ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per aree fabbricabili;
5906 ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e STRUMENTALI all'attività economica;
5907 ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e NON STRUMENTALI all'attività economica;
5908 ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati strumentali all'attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D;
5909 ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per gli altri immobili.

Modalità e termini di versamento:

Il versamento non va effettuato se l'importo annuo complessivamente dovuto è inferiore a € 12,00.

Il codice ente del Comune di Tavagnacco da riportare all'interno del modello F24 è: **L065**.

L'importo dovuto deve essere arrotondato all'unità di euro per ciascun rigo del modello F24.

Le **scadenze di pagamento** sono:

- ACCONTO entro 16/06/2025;
- SALDO entro il 16/12/2025;
- UNICA SOLUZIONE (presentando entrambi i modelli di pagamento) entro il 16/06/2025.

Versamento dall'estero: i contribuenti possono effettuare il pagamento tramite bonifico direttamente al COMUNE DI TAVAGNACCO, alle seguenti coordinate bancarie:

CIVIBANK - BANCA DI CIVIDALE Spa - Via Udine n. 51 - 33010 Tavagnacco (UD) Italia

IBAN: IT32 X054 8464 3000 0000 0423 098 - BIC: CIVI IT 2C

Causale versamento:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza;
- la sigla "ILIA";
- il nome del Comune di TAVAGNACCO;
- i relativi codici tributo;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo".

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito comunale alla pagina "Pagare l'ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma)" o a rivolgersi al Servizio Tributi.

Contatti Servizio Tributi: tel. 0432/577321 - 577322 - 577368

Piazza Indipendenza 1 - Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD)

e-mail: tributi@comune.tavagnacco.ud.it

pec: tavagnacco@postemailcertificata.it

orario di ricevimento su appuntamento:

Lunedì e Mercoledì 09.00-13.00 e 15.30-17.30; Venerdì 09.00-13.00
